

LOCAZIONI A STRANIERI E CONFISCA DELL'IMMOBILE: LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12, comma 5 bis, DLGS 286/1998.

L'articolo 12, comma 5 bis della Decreto Legislativo 25 luglio 1998, modificato dall'articolo 1, comma 14, della Legge 15 Luglio 2009, numero 94 dispone che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione¹, è punito con la reclusione da sei mesi a tre. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato"*.

La precisazione "al momento della stipula o del rinnovo", lascia intendere che la norma si applica a tutte le locazioni, anche a quelle aventi data anteriore all'introduzione del comma 5 bis dell'articolo 12 del richiamato Decreto Legislativo 286/1998 e alla modifica di cui alla Legge 94/2009.

Il locatore sembrerebbe, dunque, tenuto a verificare la regolarità del permesso di soggiorno solo all'atto della stipula e del rinnovo, rimanendo irrilevante il fatto che il permesso di soggiorno abbia eventualmente perso efficacia nel corso della locazione (1).

MT.R.

¹ Sottolineatura dell'estensore.